

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n. 1/C – Tel. 0874/412086
email: ordine.farmacisti.cb@gmail.com-pec:ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 85
Circolare n. 08/2026.

Campobasso, 05/03/2025.

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

ENPAF – QUOTE CONTRIBUTIVE ENPAF ANNO 2026

Questo Ordine comunica che a metà marzo, gli iscritti riceveranno via PEC gli avvisi PagoPA per il pagamento dei contributi Enpaf 2026. Le scadenze: 31 marzo, 30 aprile e 30 settembre 2026. Chi versa solo il contributo di solidarietà riceverà un unico avviso con scadenza 31 marzo. Gli iscritti che devono versare il contributo biennale, che comprende sia la quota previdenziale che il contributo di solidarietà, potranno effettuare il pagamento in quattro rate: 31 marzo, 30 aprile, 31 agosto e 30 settembre 2026.

Gli avvisi saranno disponibili anche nell'area riservata Enpaf Online. Chi utilizza l'App IO potrà effettuare il pagamento direttamente dal proprio smartphone.

Si allega copia del documento pervenuto dall'Enpaf contenente le quote contributive dovute da ciascun iscritto.

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 1111/2026 **NUOVI ORIENTAMENTI SULLA PIANIFICAZIONE** **FARMACEUTICA TERRITORIALE**

Questo Ordine comunica, che il Consiglio di Stato – Sezione III, con la sentenza n. 1111/2026, pubblicata l'11 febbraio 2026, ha introdotto un orientamento di particolare rilievo in materia di pianificazione farmaceutica territoriale.

La sentenza conferma un'evoluzione già avviata negli ultimi anni:

la pianta organica non può più essere interpretata come uno strumento rigidamente cartografico, basato su confini fissi e immutabili;

la programmazione territoriale deve essere letta in modo elastico e funzionale, orientata alla tutela dell'interesse primario dei cittadini, ossia garantire il miglior accesso possibile al servizio farmaceutico.

Il Consiglio di Stato ribadisce che:

l'obiettivo centrale della pianificazione è l'equa distribuzione delle farmacie sul territorio,

la distanza minima tra esercizi resta un parametro tecnico inderogabile,

ma i confini tra zone non possono essere considerati una "gabbia" che impedisce soluzioni più funzionali alla popolazione.

Secondo la sentenza:

la programmazione deve tener conto delle effettive esigenze demografiche, urbanistiche e sociali,

le amministrazioni possono adottare soluzioni che superino rigidità storiche, purché finalizzate a migliorare il servizio,

il criterio territoriale non è eliminato, ma deve essere applicato in modo ragionevole e proporzionato.

La decisione incide sulle future scelte di pianificazione:

maggiore discrezionalità nell'individuazione delle sedi,

possibilità di rivedere i perimetri quando ciò consenta una migliore copertura, necessità di motivare le scelte sulla base dell'interesse pubblico e non solo su parametri geometrici.

Inoltre il Consiglio Di Stato ha chiarito che per pianificare correttamente può bastare anche la sola indicazione della località/zona in cui sorgerà la farmacia.

Pertanto la sentenza rappresenta, un possibile cambiamento nella distribuzione delle sedi, sviluppando un quadro normativo più dinamico, in cui la valutazione delle esigenze territoriali assume un ruolo centrale.

Copia del documento pervenuto dalla Federazione si allega alla presente circolare.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)**

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
FARMACISTI
Viale Pasteur n. 44
00149 ROMA**

Oggetto: quote contributive Enpaf anno 2026

Cari colleghi,

il Consiglio di Amministrazione dell'Enpaf ha deliberato le quote contributive previdenziali e assistenziali dovute per l'anno 2026, nonché i termini e le modalità di riscossione.

Di seguito la tabella riepilogativa dei contributi per l'anno 2026:

Contributo	Previdenza	Assistenza	Maternità	TOTALE
Intero	5.388,00	31,00	11,00	5.430,00
Doppio (volontario)	10.776,00	31,00	11,00	10.818,00
Triplo (volontario)	16.164,00	31,00	11,00	16.206,00
Riduzione del 33,33%	3.592,00	31,00	11,00	3.634,00
Riduzione del 50%	2.694,00	31,00	11,00	2.736,00
Riduzione dell'85%	808,00	31,00	11,00	850,00
Solidarietà 3% (dipendenti)	162,00	31,00	11,00	204,00
Solidarietà 1% (disoccupati)	54,00	31,00	11,00	96,00

È inoltre previsto un contributo associativo una tantum pari a euro 52,00, non dovuto dai neoiscritti che richiedano il versamento del contributo di solidarietà.

Il pagamento dei contributi dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- in tre rate, con scadenza il 31 marzo, il 30 aprile e il 30 settembre 2026;
- in quattro rate, con scadenza il 31 marzo, il 30 aprile, il 31 agosto e il 30 settembre 2026, nei casi di contribuzione mista per biennio (contributo previdenziale e contributo di solidarietà);
- in unica soluzione al 31 marzo 2026 per coloro che versano esclusivamente il contributo di solidarietà.

Per gli iscritti che versano la quota contributiva **volontaria nella misura doppia o tripla** e che ne facciano richiesta, è prevista la possibilità di suddividere il pagamento in sei rate mensili, ciascuna con scadenza nell'ultimo giorno lavorativo del mese, a decorrere dal 31 marzo 2026.

La riscossione dei contributi avverrà anche quest'anno attraverso **la piattaforma dei pagamenti PagoPA**. Gli avvisi di pagamento verranno emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente.

Gli iscritti all'**App IO** potranno ricevere la notifica dell'avviso ed effettuare il pagamento anche attraverso tale canale.

Gli avvisi di pagamento relativi ai contributi obbligatori dovuti per l'anno 2026 saranno notificati tramite posta elettronica certificata agli iscritti i cui indirizzi PEC risultino registrati presso gli Ordini professionali e negli archivi dell'Ente.

Gli iscritti per la prima volta nell'anno 2025, nonché i reiscritti nello stesso anno ancora privi di un indirizzo di posta elettronica certificata, riceveranno gli avvisi tramite posta ordinaria.

Nei confronti degli iscritti per i quali si configuri un'omissione o un'evasione contributiva, nonché degli iscritti precedentemente all'anno 2025 ancora privi di un indirizzo PEC, la riscossione avverrà mediante cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si ricorda infine che, per poter beneficiare delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, di Long Term Care e della copertura assicurativa temporanea caso morte garantite attraverso il fondo sanitario EMAPI, è necessario essere in regola con il pagamento dei contributi.

Auspico che le informazioni fornite risultino chiare e complete, porgo a tutti voi i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio PACE)



Roma, 27/02/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202602038/A.G.
Oggetto: **Sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1111/2026: nuovi orientamenti sulla pianificazione farmaceutica territoriale.**

Circolare n. 15766
SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Consiglio di Stato, sentenza n. 1111/2026:
dal concetto formalistico di pianta organica alla programmazione territoriale
funzionale al soddisfacimento dei bisogni della popolazione***

Si informa che il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 1111/2026, pubblicata il 11 febbraio 2026 ([clicca qui](#)), in riforma della sentenza del TAR Campania, si è espresso in merito ad una complessa controversia relativa alla localizzazione di una nuova sede farmaceutica nel Comune di Teverola ed il presunto sconfinamento di questa nella zona di pertinenza di un'altra farmacia.

I Giudici di secondo grado, discostandosi dall'orientamento del Giudice di prime cure, ha sancito il superamento del concetto "*eccessivamente formalistico*" di pianta organica in favore di una nozione dinamica di programmazione territoriale del servizio farmaceutico, flessibile e funzionale all'effettivo soddisfacimento dei bisogni della popolazione.

Sul punto, l'Organo giudicante ha rimarcato che il D.L. n. 1/2012 (cd. "Cresci Italia") "*ha introdotto significative misure di snellimento e semplificazione nella legislazione farmaceutica soppiantando, inter alia, l'ormai obsoleto concetto di **pianta organica** delle farmacie con una nozione più flessibile di programmazione territoriale funzionale al soddisfacimento delle esigenze della popolazione residente (criterio demografico)*" e, segnatamente, nell'incidere sull'art. 2 della legge n. 475 del 1968, il suddetto decreto ha stabilito che il Comune, al fine di assicurare una

maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, sentito l'azienda sanitaria e l'Ordine territoriale *“identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”*.

Tale approccio, che sancisce il superamento del dato formale della pianta organica, si pone in linea di continuità con il precedente orientamento della medesima sezione, in base al quale *“secondo la giurisprudenza consolidatasi dopo la riforma del 2012, il concetto di "pianta organica" è stato superato, non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione, con l'indicazione, cioè, dei precisi confini, essendo sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia. Si è osservato sul punto che, sul piano terminologico, attualmente appare essere stata abbandonata persino la nozione di zona, sostituita sempre più spesso dal concetto di ambito di pertinenza, inteso come area di utenza che la farmacia è deputata a servire (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 29 gennaio 2018, n. 613). Ciò significa che la funzione della perimetrazione è quella di fornire uno strumento per consentire la localizzazione della farmacia all'interno della propria zona (oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate), rispettando un disegno di massima volto ad assicurare, attraverso la diffusione degli esercizi sul territorio, una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico, essendo poi gli utenti liberi di rivolgersi a qualsiasi esercizio di loro preferenza (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 12 aprile 2023 n. 3665). Ne consegue che il criterio prioritario è divenuto quello dell'equa distribuzione sul territorio, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio; anzi, nella terminologia usata è venuto meno anche il termine sede sostituito dal termine zona, lasciando supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale”*. (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 6141/2024).

La programmazione territoriale, dunque, pur non assegnando una precisa ubicazione a ciascuna farmacia, assegna *“una porzione di territorio (sede farmaceutica), più o meno ampia, definita sommariamente attraverso le indicazioni che richiamano a località, frazioni, quartieri et similia, ove l'aspetto prevalente, salvo il limite della distanza legale minima, è essenzialmente l'idoneità della sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente”* (Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2024, n. 1779).

Secondo l'esegesi ormai consolidata, pertanto, l'esercizio del potere pianificatorio comunale non avviene secondo un criterio rigorosamente geocartografico bensì per zone di pertinenza che individuano bacini di utenza, *“salvo ovviamente la pianificazione comunale non ritenga motivatamente di dover delimitare in modo rigoroso tali confini”*.

Nel solco di tale ricostruzione, il Consiglio di Stato ha richiamato un conferente riferimento giurisprudenziale secondo cui *“la necessità che si faccia riferimento non alla mera fissazione di confini fra zone riservate alle singole farmacie, bensì all'equilibrio dell'offerta fra le diverse aree, e la circostanza che la medesima via sia stata esplicitata come linea di confine tra due aree di pertinenza di due farmacie, senza specificazione circa la riferibilità all'una o all'altra sede e*

senza specificazione dei numeri civici (senza specificazioni di alcun tipo, a dire il vero), comporta che non possa applicarsi il criterio della mezzeria, come vorrebbe l'appellante, ma che quella via sia da considerarsi "promiscua", ascrivibile, quindi, "ambo i lati" indifferentemente all'una e all'altra sede, con l'obbligo di rispettare la distanza minima legale dei 200 metri" (Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410).

Il Consiglio di Stato, in conclusione, ha chiarito che per pianificare correttamente può bastare anche la sola indicazione della località/zona in cui sorgerà la farmacia, in quanto *“la collocazione della nuova sede farmaceutica in area già servita da preesistenti esercizi non è di per sé illegittima, laddove giustificata dall'entità della popolazione interessata, poiché, se è vero che l'aumento delle farmacie risponde allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, è altresì vero che tale indicazione non è tassativa né esclusiva, stante il prioritario criterio dell'equa distribuzione sul territorio” (v., ex multis, Cons. St., sez. III, 27 agosto 2014 , n. 4391).*

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)